N. 4220 Repertorio

N. 634 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

Esente da bollo ai sensi dell'art. 17 del D.L.G.S. 4/12/1997 N. 460.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno dieci del mese di giugno (10/6/1998).

Nella casa in Milano, Via Costantino Baroni n. 228. Alle ore ventuno.

Avanti a me dottor Giuseppe Gallizia Notaio residente in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, previa rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo atto, e' presente il Signor:

QUAGLIA SILVIO, nato in Milano (MI) il 19/4/1955 (diciannove aprile millenovecentocinquantacinque), ed ivi domiciliato in Viale Famagosta n. 24, dirigente, cittadinanza italiana,

persona della cui identita' personale io Notaio sono certo.

Il quale precisato di intervenire nella sua qualita' di Presidente della COMUNITA' OKLAHOMA, con sede in Milano (MI) Via Costantino Baroni n. 228, codice fiscale: 97024070159, ente legalmente riconosciuto mi dichiara che in questo luogo giorno ed ora e' stata gorvocata secondo le modalita' del vigente

mi dichiara che in questo luogo giorno ed ora e stata convocata secondo le modalita' del vigente statuto l'assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea e le conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza su designazione unanime dell'assemblea, il comparente il quale, chiama me Notaio a redigere il verbale.

Dopodiche' dichiara e fa constatare che la presente assemblea e' validamente costituita essendo presenti in proprio o per delega 45 soci su un totale di 52 (24 in proprio e 21 per delega).

Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, espone all'Assemblea i motivi per i quali si rende opportuno adottare un nuovo testo di statuto sociale al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni imperative di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, al fine di ottenere

il riconoscimento dell'Associazione come organizzazione non lucrativa di utilita' sociale. Procede quindi alla lettura integrale dello Statuto nuovo.

L'Assemblea, udite e approvate le comunicazioni del Presidente e dopo discussione per chiarire alcuni punti

DELIBERA

- con il voto favorevole dell'unanimita' dei presenti, salvo due astenuti:
- 1) di abrogare lo statuto vigente adottando in sua sostituzione il nuovo testo di statuto che presentato dal Presidente all'Assemblea, approvato nel suo complesso, trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "A".
- 2) di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea affinche' abbia ad introdurre nelle delibere come sopra assunte e nell'allegato statuto le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dall'autorita' competente ai fini dell'approvazione e dell'iscrizione ai sensi di legge.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore ventidue e quindici.

Il comparente insieme a me ha sottoscritto in ogni parte l'allegato.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che ho letto, unitamente all'allegato al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di due fogli per quattro facciate intere e quanto alla quinta scritta sin qui.

F.TO SILVIO QUAGLIA

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA Notaio

Allegato "A" dl n. 4220/634 Rep. STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

- E costituita un associazione denominata: "COMUNITA' OKLAHOMA". (di seguito, anche l Associazione).

L Associazione usera', nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione

rivolta al pubblico la locuzione organizzazione non lucrativa di utilita' sociale ovvero lacronimo ONLUS.

Articolo 2 - Sede

L Associazione ha sede in Milano Via Costantino Baroni n. 228.

Articolo 3 - Scopo

L'Associazione ha per scopo di:

- favorire l'inserimento nella societa' di minorenni italiani e/o stranieri in grave stato di disagio individuale e sociale in particolare dei minorenni con esperienze di carcerazione;
- consentire e sostenere l'istruzione e l'esercizio di un lavoro o di una attivita', anche attraverso corsi specializzati secondo l'inclinazione di ciascuno;
- accogliere i minori interessati da provvedimenti restrittivi della liberta' personale in affidamento sostitutivo della carcerazione ordinaria;
- accogliere e trattare minori in difficolta' anche con problemi di handicaps fisici o psichici.
- L'Associazione, che non ha scopo di lucro, opera nell'ambito della Regione Lombardia.
- L Associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle previste sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 - Associati

- Possono essere associati tutti coloro che abbiano compiuto il 18^ anno di eta', nonche' societa', enti o Associazioni, italiani e stranieri; che condividano le finalita' dell'Associazione e contribuiscano alla loro realizzazione.
- Gli associati hanno tutti i medesimi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
- E espressamente esclusa la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa.

Per entrare a far parte dell Associazione e' necessario presentare domanda scritta diretta al Consiglio Direttivo, il quale, periodicamente, verifica l'esistenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione e procede all'eventuale ratifica.

Tutte le prestazioni rese dagli associati sono gratuite.

Articolo 5 - Diritti e doveri dell'associato

Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa all'atto dell'iscrizione ed il contributo annuale, il cui ammontare sara'

stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Gli associati hanno altresi' lobbligo di osservare il presente statuto, partecipare alla vita dell'Associazione ed al perseguimento dei suoi fini, di non svolgere attivita' in contrasto con le finalita' e gli interessi dell'Associazione.

A tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo annuale spetta il diritto di intervento e di voto nell'assemblea ed, in particolare, spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci hanno diritto di essere eletti nelle cariche sociali, e di intervenire a tutte le manifestazioni indette dall Associazione.

I soci che non hanno presentato le proprie dimissioni per iscritto entro il 31 dicembre sono considerati associati anche per l'anno successivo e sono tenuti al pagamento del contributo annuale.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, ovvero per esclusione che puo' essere deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata da comportamento gravemente contrario agli scopi dell Associazione o dalla partecipazione ad altra associazione che risulti perseguire finalita' in grave contrasto con quelle dell Associazione ovvero qualora il socio non ottemperi in modo grave alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

L'associato e' inoltre escluso quando non provveda al pagamento della quata associativa entro sei mesi dalla scadenza.

Contro la delibera di esclusione e' ammesso ricorso al Collegio arbitrale di cui infra.

Il ricorso, a pena di inammissibilita', deve essere spedito alla sede dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata A/R entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di espulsione.

La quota associativa e' intrasmissibile e non rivalutabile.

Articoló 6 - Organi dell Associazione

Sono organi dell Associazione :

L Assemblea degli associati

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori e' organo eventuale non necessari la cui esistenza e' determinata

dall'assemblea.

Articolo 7 - Assemblea

L'assemblea degli associati e' sovrana; puoi' essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandatao fax da inviare agli associati ed ai componenti gli organi dell'associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

Ogni socio ha un voto in assemblea.

E ammesso il voto per delega scritta a favore di altro associato, con esclusione dei componeneti il Consiglio di Amministarzione e dei dipendenti dell'associazione; ogni delegato potra rappresentare non piu' di cinque associati.

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario, e trascritte sull'apposito libro.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono verbalizzate da un notaio.

L assemblea ordinaria

Lassemblea ordinaria e' convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati. Lassemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta lanno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per lapprovazione del rendiconto.

L assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli associati iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve avvenire almeno un giorno successivo a quello previsto per la prima.

L assemblea ordinaria delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

L assemblea ordinaria delibera in merito:

all approvazione del rendiconto economico e finanziario e sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati.

all elezione del Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti;

alla nomina dei Revisori dei conti.

all approvazione della ammontare della quota associativa e del contributo annuale stabilito dal Consiglio direttivo.

a ogni altro argomento all ordine del giorno.

L assemblea ordinaria delibera altresi' in ordine

alla decadenza anticipata dalle cariche sociali. In tale eventualita' i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli validi per le modifiche allo Statuto o all atto costitutivo, previste infra per l'assemblea straordinaria.

L assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria e' convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, per deliberare sulle modifiche dello Statuto o dell'atto costitutivo e sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera validamente quando siano presenti, anche in seconda convocazione, almeno la meta' degli associati e con il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' composto di un numero variabile di tre, cinque o sette membri, eletti dall assemblea ordinaria dei soci e dura in carica tre anni. I consiglieri devono essere associati. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell Associazione.

- Il Consiglio Direttivo e' lorgano esecutivo e direttivo dell Associazione ed ha il compito di attuare le deliberazioni dell'assemblea associati di riferire annualmente all assemblea le attivita' svolte; di prospettare iniziative per il perseguimento delle finalita' dell Associazione; di esaminare e di ratificare le domande di ammissione all Associazione; determinare la quota associativa e dell'eventuale contributo annuale da sottoporre all approvazione dell assemblea; di stabilire le modalita' reperimento dei fondi necessari per la gestione ordinaria e straordinaria; di 'redigere rendiconto annuale da sottoporre all approvazione dell assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio annuale.
- Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del suo Presidente, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito

con la partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri e delibera validamente a maggioranza semplice degli intervenuti. In caso di parita' il voto del Presidente prevale. Il Consiglio e' validamente costituito, anche senza formale convocazione, alla presenza di tutti i suoi membri.

Qualora venga meno, per qualunque causa alcuno dei Consiglieri, il Consiglio provvedera' alla sua sostituzione cominciando inanzitutto dal primo degli esclusi nell'ultima elezione. Qualora tuttavia venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio si riterra' decaduto e dovra' senza indugio convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio. Durante questo periodo il Consiglio decaduto rimane investito del potere dei compiere gli atti inderogabili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.

In caso di indisponibilita' il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo e' ad ogni effetto il legale rappresentante dell Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo, quando lo

ritenga opportuno o utile, puo' invitare alle riunioni del Consiglio persone esterne all Associazione, ovvero esperti in materie specifiche, a fini informativi o di consulenza senza che costoro abbiano diritto di voto.

ARTICOLO 9

I Revisori dei conti

I Revisori dei conti sono nominati dall assemblea dei soci in numero di tre e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei conti hanno il compito di controllare la conduzione finanziaria dell'Associazione.

I Revisori dei conti devono riunirsi almeno una volta l'anno, in occasione della presentazione del rendiconto, di cui devono relazionare all'assemblea convocata per la sua approvazione.

I Revisori dei conti hanno facolta' di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Tutte la cariche si intendono gratuite salvo il rimborso delle spese che siano documentate Articolo 10 - Libri sociali

Devono essere tenuti nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti:

il libro dei soci;

il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

il libro dei verbali delle assemblee;

il libro delle riunioni dei Revisori dei conti.

Dovranno altresi' essere rispettate le norme per la tenuta delle scritture contabili di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed ogni altra disposizione di legge relativa all'attivita' svolta dall Associazione.

Articolo 11 Patrimonio dell Associazione.

Il patrimonio dell Associazione e' costituito da:

beni mobili ed immobili di proprieta' dell Associazione;

eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dibilancio;

erogazioni, donazioni e/o lasciti.

Le entrate dell Associazione sono costituite da: quote associative;

contributi annuali;

contributi volontari degli associati,

proventi derivanti dalla propria attivita'
istituzionale;

contributi ed oblazioni da parte di Enti Pubblici e Privati;

ogni altra entrata che dovesse concorrere ad incrementare l'attivo sociale;

I Fondi dell Associazione saranno depositati presso un Istituto di credito in attuazione di quanto stabilito dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Qualsiasi movimento amministrativo deve essere giustificato da un documento scritto, sottoscritto con firma disgiunta, dal Presidente o da un suo delegato e debitamente registrato nel libro cassa.

Durante la vita dell Associazione, in nessun caso potra' essere deliberata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonche' di fondi, di riserve o di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 12 Esercizio sociale

L esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio

annuale il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico.

Nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il rendiconto, una copia del rendiconto restera' depositata presso la sede sociale perche' i soci possano prenderne visione.

Articolo 13 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea straordinaria potra' anche provvedere alla nomina di uno o piu' liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalita' analoghe, ovvero a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 Clausola arbitrale

Tutte le eventuali controversie sociali eccezione di quelle non sottoponibili ad arbitrato, tra associati e tra questi e l'associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale di tre arbitri nominati uno ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri cosi' nominati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicheranno pro bono et aequo in veste di amichevoli compositori senza formalita' di procedura ed anche in merito alle spese del giudizio.

Articolo 15 Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

F.TO SILVIO QUAGLIA

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA Notaio

Capia conforme all'originale, che si rilascia in termini di registrazione per gli usi consentiti dalla legge. Dal mio studio, il

dalla legge.

1 OTTOBRE 1990

1.112